

DISTRETTO PERUGINO

Azienda Sanitaria Regionale
dell'Umbria U.S.L. n.2

Delibera del Direttore Generale

Numero pagine

n. **298** del **23 MAG. 2012**

1/3

DISTRETTO DEL PERUGINO

ARRIVO

25 MAG 2012

Prot. N.

Proponente: DISTRETTO DEL PERUGINO

Oggetto: **CONVENZIONE CON AUCC (ASSOCIAZIONE UMBRA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO) PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI DOMICILIARI RIVOLTE A SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE. PROVVEDIMENTI ANNO 2012.**

Il Direttore Sanitario esprime parere:
Dr.ssa Anna Paola PEIRONE

Favorevole

[Signature]

Il Direttore Amministrativo esprime parere:

.....

**IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe LEGATO**

[Signature]

24 MAG. 2012

Pubblicazione nell'albo pretorio dell'azienda il giorno: per la durata di 15 giorni.

Il responsabile del procedimento

[Signature]

Esecutività conseguita il: **24 MAG. 2012**

Note:
.....
.....
.....

Il responsabile del procedimento

[Signature]

Trasmessa a:

Giunta Regionale il:

Collegio Sindacale il:

Conferenza dei Sindaci il:

Istruttore: Dr.ssa Rosanna Partenzi

Dirigente UOS:

Dirigente UOC: Dr.ssa Giuseppina Bioli

Allegati:

[Signature]

[Signature]

n.1 di 13 pagine

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che la LR n. 3/98 “Ordinamento del sistema sanitario regionale”, all’art. 29 dispone che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) concorrono, nell’ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alle vigenti leggi regionali, alla realizzazione delle finalità del Servizio Sanitario Regionale ed alle attività di assistenza sociale e che i relativi rapporti, sono disciplinati da apposite convenzioni, in conformità con quanto disposto dalle normative nazionali e regionali vigenti, nella fattispecie la “Legge-quadro sul volontariato” n. 266 dell’11.8.1991 e la LR dell’Umbria n 15 del 25.5.1994 “Disciplina del volontariato”;
- che con Deliberazione del C.S. n. 1263 era stata approvata, nell’anno 1996 una convenzione con l’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro con sede in Perugia, di seguito denominata AUCC, iscritta al n. 13/Settore attività sociali del Registro Regionale Umbro delle Associazioni di Volontariato, per attività assistenziali finalizzate al trattamento a domicilio di soggetti affetti da patologie oncologiche;
- che analogo atto convenzionale è stato stipulato ed approvato in tutti gli anni successivi;

PRESO ATTO

- che dal 01.01.2012 l’AUCC ha continuato a garantire, tramite i propri soci volontari ed i propri operatori, la prosecuzione delle prestazioni di assistenza domiciliare ai soggetti affetti da patologie oncologiche, che ha prodotto effetti positivi, con apprezzamenti da parte dell’utenza e delle figure professionali dell’Ausl 2, a vario titolo coinvolte nella gestione dei piani assistenziali;
- che sempre dal 01.01.2012 ha continuato a garantire i servizi avviati nel 2011 quali, un servizio di psiconcolgia e di fisioterapia riabilitativa nel Distretto di Todi-Marsciano e presso l’Ospedale di Assisi nonché la terapia del lutto e l’arte terapia presso la sede regionale dell’Associazione, estendendo il servizio di psiconcologia presso la sede dell’Associazione e presso il Distretto del Trasimeno;
- che per l’attività prestata negli anni precedenti è stato riconosciuto all’Associazione, come previsto dall’art. 2 della L. 266/91, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nel limite della somma prestabilita in convenzione;

RICORDATO

che la previsione contenuta negli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale dal 2000 fino all’art. 53 ed All.to H di quello attualmente in vigore, riferita alla attivazione di un programma di interventi per l’assistenza ai malati terminali, ribadita nel PSN 2002/2004, nei Piani Sanitari Regionali, nella DGR n. 1481 del 6.10.2004, ha trovato il suo compimento formale nei provvedimenti amministrativi aziendali:

- Decisione Amministrativa DG n. 1378 del 10.10.2002 “Servizio di Assistenza domiciliare ADI”;
- Decisione Amministrativa DG n. 684 del 9.7.2004 “Sistema delle cure domiciliari”;
- ed in particolare nella Delibera DG n. 461 del 25.7.2007 “Integrazione delle cure palliative nel sistema delle cure domiciliari: il modello, le procedure ed il programma di attuazione” che ha disegnato un modello di riferimento aziendale per l’erogazione delle cure palliative domiciliari in tutti i Distretti, assicurate da una rete integrata di servizi che comprende anche le Associazioni di volontariato e che individua il Servizio Interdistrettuale Cure Palliative (U.O. Cure Palliative) quale livello specialistico di supporto metodologico, per l’assistenza, la formazione e l’aggiornamento professionale;
- e da ultimo nella Delibera DG n. 781 de 30.12.2010 che ha ridefinito il Sistema delle Cure Domiciliari.

Per quanto premesso, si propone la seguente Delibera:


- a) approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto con riferimento alle indicazioni contenute nell'art.10 della L.R.U. n. 15/1994 di Disciplina del Volontariato, con l'AUCC di Perugia, per la prosecuzione delle attività assistenziali domiciliari e delle altre attività rivolte a soggetti affetti da patologie oncologiche, a ratifica dalla data del 01.01.2012 alla data di effettiva stipula;
- b) autorizzare la Dott.ssa Giuseppina Bioli - Direttore del Distretto del Perugino alla stipula dell'atto;
- c) Riconoscere ed erogare all'AUCC per le spese che sosterrà nell'anno 2012, un contributo nel limite di € 90.000,00 da liquidarsi, come previsto dalla Convenzione, in due rate a fronte di apposite relazioni semestrali sull'attività svolta, con imputazione del costo al Mastro 360.50.10 denominato Contributi ad Associazioni di Volontariato del Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2012.

Il Funzionario Istruttore
Dr.ssa Rosanna Partenzi



Il Direttore del Distretto del Perugino

Dr.ssa Giuseppina Bioli




IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto di quanto riportato nel Documento istruttorio,

DELIBERA

- 1) DI approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto con riferimento alle indicazioni contenute nell'art.10 della LRU n. 15/1994 di Disciplina del Volontariato, con l'AUCC di Perugia, per la prosecuzione delle attività assistenziali domiciliari e delle altre attività rivolte a soggetti affetti da patologie oncologiche, a ratifica dalla data del 01.01.2012 alla data di effettiva stipula;
- 2) DI autorizzare la Dott.ssa Giuseppina Bioli - Direttore del Distretto del Perugino alla stipula dell'atto;
- 3) DI riconoscere ed erogare all'AUCC per le spese che sosterrà nell'anno 2012, un contributo nel limite di € 90.000,00 da liquidarsi, come previsto dalla Convenzione, in due rate a fronte di apposite relazioni semestrali sull'attività svolta, con imputazione del costo al Mastro 360.50.10 - denominato Contributi ad Associazioni di Volontariato del Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2012.

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Legato



*CONVENZIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI AI FINI DEL
TRATTAMENTO A DOMICILIO DI SOGGETTI AFFETTI DA
PATOLOGIE ONCOLOGICHE.*

Addi nella sede dell'Azienda USL n. 2 di Perugia -
P.le Europa, in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della Legge 11.8.1991 n.
266 ed in due originali

TRA

l'Azienda USL n. 2, nella persona del Dirigente Responsabile del Distretto
del Perugino, Dott.ssa Giuseppina Bioli nata ad Assisi il 26 gennaio 1954,
autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale
n. del

E

l'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, associazione
riconosciuta, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato ai sensi della LR n. 15/94, con sede in Perugia – Str. La
Torretta, 2/bis – Perugia, C.F. 94011710541, di seguito denominata AUCC,
nella persona del Legale Rappresentante, Avv. Giuseppe Caforio, nato il
05.07.1965 a Latiano (BR), che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta
Associazione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - L' Azienda USL n. 2 di Perugia si avvale sin dal 1992 della
collaborazione dell'AUCC quale risorsa di supporto alla medicina generale,
all'assistenza infermieristica, ai servizi specialistici, ai servizi sociali
distrettuali, ai presidi ospedalieri ed in genere alle attività di competenza di

tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale afferenti a questa USL, ai fini del trattamento a domicilio di soggetti non autosufficienti affetti da patologie oncologiche da intendere secondo quanto riportato nell'art. 3 punto c) di questa convenzione.

Art. 2 - Il trattamento a domicilio di soggetti non autosufficienti affetti da patologie oncologiche si colloca in quanto previsto dall'art. 53 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23/03/2005 "Assistenza domiciliare programmata" di seguito denominata assistenza domiciliare, come delineata nella Decisione Amministrativa n. 684 del 9/7/2004 "Sistema delle cure domiciliari", ulteriormente specificata nella Delibera del Direttore Generale n. 461 del 25/7/2007, e recentemente ridefinita con la Delibera DG n. 781 del 30/12/2010 " Sistema integrato per le cure domiciliari e gli interventi di cui alla DGR 1708/2009". Quest'ultimo provvedimento ha disegnato un modello di riferimento aziendale per l'erogazione delle cure domiciliari in tutti gli ambiti Distrettuali, in cui si prevede una rete integrata di servizi che comprende anche le Associazioni di volontariato convenzionate e che ha l'obiettivo di migliorare l'assistenza, attraverso lo sviluppo della Valutazione Multidisciplinare nella presa in carico dei casi a media e alta intensità/complessità assistenziale, con il contributo del *Servizio Interdistrettuale Cure Palliative*, quale livello specialistico di supporto metodologico, per l'assistenza diretta, la formazione e l'aggiornamento professionale.

Art. 3 - L'assistenza domiciliare viene effettuata nel rispetto dei seguenti punti:

a) la decisione dell'attivazione dell'assistenza domiciliare compete esclusivamente ai PUA (Punto Unico di Accesso) dei Distretti, su richiesta del Medico di Medicina Generale. Il PUA rappresenta la porta di accesso facilmente identificabile per l'informazione, l'accoglienza e la prima analisi del bisogno che garantisce, grazie alla valutazione integrata dello stesso (TRIAGE), la presa in carico coordinata del sistema organizzativo e la continuità assistenziale sul piano temporale e tra i vari servizi. Ai PUA dovranno comunque pervenire tutte le segnalazioni dei casi (da parte del paziente, della famiglia, dell'ospedale, dei servizi specialistici, delle Associazioni di volontariato convenzionate od altri). Il PUA attiverà poi gli interventi mono o multidisciplinari, tramite il NOT o l'UVM, secondo le specificità del caso preso in carico, utilizzando la modulistica prevista dalla Delibera DG n. 781 del 30/12/2010.

Per quanto riguarda i pazienti dimessi dagli Ospedali si rinvia alla "Procedura Dimissioni Protette" approvata con atto del D.G. n. 1372 del 23/12/2004.

b) il Medico di Medicina Generale ha la responsabilità clinica unica e complessiva del paziente;

c) nel valutare la necessità di richiedere l'attivazione dell'assistenza domiciliare, sulla base delle condizioni sanitarie e socio-ambientali relative al caso, il Medico di Medicina Generale dovrà considerare e favorire i vantaggi che possono derivare al paziente da un sistema integrato di interventi idoneo a:

- evitare il ricorso alla struttura ospedaliera, quando non sia richiesto da oggettive necessità cliniche;

- promuovere le opportune relazioni nell'ambito del contesto socio-sanitario onde superare ogni rischio di isolamento e/o di sovrapposizione o contraddizione degli interventi;
- favorire, per quanto possibile, l'organizzazione autonoma della vita del soggetto, facendo fronte alle sue urgenti esigenze quotidiane, nei casi in cui sussista un'effettiva mancanza di autonomia;
- fornire un valido sostegno alla famiglia.

Sulla base di quanto sopra, si dovrà considerare l'opportunità di non attivare l'assistenza domiciliare per casi troppo complessi, per i quali sarebbero più appropriate altre tipologie di intervento.

A tal fine si sottolinea che una delle risorse che l'Azienda mette a disposizione dei cittadini, anche per evitare ricoveri impropri, è la Residenza Hospice del Servizio Interdistrettuale Cure Palliative, sulla base di quanto previsto dalla Commissione Nazionale Cure Palliative, secondo cui ogni 100 malati assistiti a domicilio, 25 sono suscettibili di accesso in Hospice, al fine di evitare ricoveri impropri.

In questa ottica è necessario si sviluppi una proficua collaborazione ed integrazione dell'AUCC con detto Servizio.

Per la valutazione della "performance status" del paziente, utile a determinare la richiesta di attivazione dell'assistenza domiciliare, il Medico di Medicina Generale si atterrà – salvo eccezioni determinate da condizioni socio-ambientali del paziente e che dovranno essere condivise nel nucleo operativo di cui all'art. 7 – alla graduazione dello stato di validità ≤ 50 della scala Karnofski: "Richiede notevole assistenza e cure speciali".

Art. 4 - Valutata la necessità di assistenza domiciliare, il Medico di Medicina Generale, tramite l'apposita scheda di attivazione prevista nella delibera delle cure domiciliari n. 781 del 30/12/2010, segnalerà il caso ai PUA dei Distretti, che attiveranno l'AUCC, sulla base della richiesta del MMG.

Art. 5 - L'AUCC si impegna a garantire l'assistenza domiciliare secondo quanto previsto dal piano assistenziale personalizzato (PAP), anche per le eventuali situazioni di attivazione urgente degli interventi, così come per le consulenze specialistiche che può offrire, sempre dopo attivazione del PUA.

Le prestazioni domiciliari assicurate dall'AUCC sono le seguenti:

- prestazioni a responsabilità medica;
- prestazioni infermieristiche, che necessitano di continuità assistenziale e che, attraverso le risorse distrettuali e l'organizzazione degli orari di servizio dei Centri di Salute, non potessero essere garantite;
- prestazioni riabilitative: gli operatori coinvolti dovranno attenersi al progetto terapeutico e riabilitativo predisposto dallo specialista di riferimento, nel rispetto dei percorsi attivati a livello aziendale;
- assistenza psicologica al paziente e/o al nucleo familiare;
- assistenza al lutto.

Inoltre l'AUCC identifica un unico referente per i quattro ambiti distrettuali nella persona della Dott.ssa Tristana Miele del Servizio di Assistenza Oncologica Domiciliare -SAOD.

Art. 6 – Per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'articolo precedente è prevista la fornitura, da parte dei Centri di Salute e del Servizio Interdistrettuale Cure Palliative di farmaci e presidi sanitari secondo la

vigente normativa nazionale, regionale e le disposizioni aziendali per i pazienti in assistenza domiciliare.

I farmaci oppiacei potranno essere prescritti dai medici messi a disposizione dall'AUCC, i cui nominativi dovranno essere comunicati al Responsabile del Servizio Interdistrettuale Cure Palliative ai sensi del successivo art. 12, soltanto in caso di **urgenza terapeutica**.

La prescrizione dovrà essere effettuata con apposito ricettario sul quale dovrà essere apposto, oltre il timbro personale del medico, anche il timbro del Servizio Interdistrettuale Cure Palliative Azienda USL n. 2.

Art. 7 - Il Medico di Medicina Generale, il Responsabile del Centro di Salute, le altre figure professionali del Distretto e dell'AUCC, individuate nel PAP secondo quanto previsto dalla Delibera DG n.781 del 30/12/2010, costituiscono il nucleo operativo territoriale dell'assistenza domiciliare (NOT). Il Nucleo Operativo Territoriale verifica la corretta esecuzione degli interventi previsti dal piano assistenziale, che sarà verificato e modificato periodicamente, in base all'evoluzione delle condizioni di salute dell'assistito.

Art. 8 - Per ogni caso di assistenza domiciliare il raccordo fra i componenti del nucleo operativo, oltre alle diverse modalità di comunicazione che gli stessi potranno concordare, dovrà essere garantito almeno da un primo incontro in occasione dell'attivazione degli interventi e da un incontro di verifica per i casi di assistenza domiciliare che si protraggono oltre un mese. I verbali di tali incontri saranno curati dagli operatori dell'AUCC e rappresenteranno gli indicatori di verifica del processo di integrazione

funzionale delle diverse componenti professionali dell'assistenza domiciliare.

Art. 9 - Il sistema di monitoraggio e di valutazione dell'assistenza domiciliare sarà coordinato dalla Direzione del Distretto del Perugino, che si avvarrà della collaborazione del Distretto dell'Assisano, della MVT, del Trasimeno e del Servizio Interdistrettuale Cure Palliative - Hospice. Gli strumenti utili al monitoraggio sono i seguenti:

- un diario clinico assistenziale, presso il domicilio dell'assistito, per l'annotazione, da parte di tutti gli operatori, delle prestazioni eseguite e delle eventuali note di comunicazione fra gli stessi;
- la cartella sanitaria dell'assistito, costantemente aggiornata, presso il Medico di Medicina Generale;
- la cartella individuale dell'assistenza domiciliare, comprensiva del piano assistenziale, tenuta presso il Centro di Salute di appartenenza del paziente;
- la cartella clinica in uso presso i Poli di Riabilitazione Territoriale della Ausl n. 2 dal 1/1/2010, per la valutazione e il monitoraggio dell'attività riabilitativa e la modulistica specifica utilizzata dalle due strutture private convenzionate del Distretto del Trasimeno, per il trattamento riabilitativo delle donne mastectomizzate;
- gli indicatori, riconosciuti e condivisi a livello regionale, e precisamente:
 - a) n° ricoveri in ospedale degli assistiti a domicilio;
 - b) n° accessi al Pronto Soccorso
 - c) n° decessi in ospedale

tutti riferiti agli ultimi 30 giorni di vita del paziente.

Art. 10 - Per l'attuazione dei piani assistenziali dell'assistenza domiciliare, l'AUCC mette a disposizione la propria esperienza e competenza professionale e si avvale di personale medico ed infermieristico, psichiatri, psicologi e terapisti della riabilitazione, in numero adeguato all'attività da svolgere.

L'AUCC trasmetterà alla Direzione del Distretto del Perugino l'elenco nominativo del personale preposto all'assistenza domiciliare e ambulatoriale, suddiviso per professionalità e contenente le informazioni utili a identificare eventuali incompatibilità di cui all'art.15; l'AUCC curerà inoltre l'invio delle eventuali successive variazioni. La Direzione provvederà al suo inoltro al Servizio Interdistrettuale Cure Palliative, ai Centri di Salute ed al Servizio Farmaceutico.

Art. 11 – L'AUCC si impegna in **attività ambulatoriali** di supporto per il malato oncologico, come di seguito declinate:

A) attività di psiconcologia:

- presso il Distretto della MVT, con impegno orario di almeno sei ore settimanali, con accessi presso i Centri di Salute di Todi e Marsciano e presso l'Ospedale Media Valle del Tevere, negli orari e spazi concordati;
- presso l'Ospedale di Assisi, con impegno orario di almeno cinque ore settimanali; l'organizzazione degli orari e dell'ambulatorio verrà concordata con il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Assisi;
- presso il Distretto del Trasimeno, con impegno orario di almeno 6 ore settimanali, in spazi ed orari che saranno concordati con il Direttore del Distretto del Trasimeno;

B) **attività riabilitativa e di linfodrenaggio** presso la sede regionale dell'Associazione e nelle sedi ospedaliere e/o territoriali dei Distretti di Assisi e della MVT;

C) **attività di psiconcologia, arte terapia e terapia del lutto** presso la sede regionale dell'Associazione.

Art. 12 - L'AUCC si impegna a garantire il costante aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri operatori al fine di assicurare che la presa in carico dei pazienti e il relativo trattamento siano coerenti alle indicazioni aggiornate delle Linee Guida Nazionali.

Art. 13 - Gli operatori dell'AUCC professionalmente impegnati nell'attività di assistenza domiciliare di cui alla presente convenzione non devono avere rapporti di lavoro dipendente con l'Azienda USL n. 2, fatto salvo quanto previsto in materia di part-time, o ricadere nelle fattispecie di incompatibilità previste negli Accordi Collettivi Nazionali per i MMG, Continuità Assistenziale e Pediatri di Libera Scelta.

Gli operatori dipendenti dell'Azienda USL 2 che volessero prestare la propria attività professionale a titolo di volontariato nell'AUCC dovranno preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Azienda medesima.

Art. 14 - L'AUCC provvede alla integrale copertura assicurativa dei propri operatori, per tutti i rischi derivanti dalle specifiche attività oggetto della presente convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità agli art. 4 e 7 della L. 266/91, esonerando espressamente l'Azienda USL n. 2 di Perugia da qualsiasi responsabilità per danni od incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

Art. 15 - La U.S.L. n. 2, con la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo n. 196 del 30/6/2003 e dell'art. 2.6 del Documento Programmatico della Sicurezza dell'USL 2 (di seguito indicato come DPS), designa espressamente, quale Incaricati al trattamento di tutti i dati personali e sensibili dei quali verranno a conoscenza nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, i soggetti dell'AUCC volontari e/o incaricati di cui all'elenco previsto al precedente art. 12.

Art. 16 – Gli Incaricati del trattamento dovranno impegnarsi al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al Codice approvato con D.L.vo 196/2003 e ad attenersi al DPS adottato dall'USL 2 con atto del Direttore Generale n. 181 del 31/3/2010 e sue integrazioni successive, in particolare a:

- a) trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e per un tempo non superiore alla durata della medesima;
- b) rispettare le specifiche istruzioni e procedure impartite per iscritto dal Responsabile del trattamento dei dati della U.S.L. n. 2;
- c) informare immediatamente il Responsabile del trattamento in caso di situazioni anomale ed emergenze;
- d) non trasmettere o comunicare a terzi i dati personali, salvo che la comunicazione non sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- e) rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigenza del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante il quale rimarrà in vigore tale divieto senza limiti temporali;

f) adottare tutte le misure di sicurezza atte a soddisfare i contenuti del capo II, Misure Minime di Sicurezza, del Codice e del Disciplinare Tecnico (allegato B) del Codice e del DPS al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 17 - Per l'attività svolta e documentata dall'AUCC nei modi e nei termini di cui alla presente, l'Azienda USL riconosce all'AUCC un contributo sulle spese effettivamente sostenute, nel limite prestabilito di Euro 90.000 (novantamila/00). Tale importo sarà liquidato a seguito di verifica ed approvazione, da parte del dirigente preposto, delle relazioni sull'attività svolta, rispettivamente nel corso del I° e II° semestre dell'anno 2012.

A corredo delle relazioni semestrali tra i documenti dovranno esser prodotti elenchi distinti degli assistiti che usufruiscono in modo esclusivo di prestazioni riabilitative post chirurgiche e di assistiti con prestazioni di cure palliative.

L'AUCC si impegna, inoltre, a rendicontare sempre con cadenza semestrale, l'utilizzazione di fondi assegnati.

Art. 18 - L'AUCC assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche.

Come da autocertificazione del Legale Rappresentante dell'AUCC, agli atti d'ufficio del Distretto del Perugino, tutti i pagamenti a favore dell'AUCC per le attività di cui alla presente convenzione, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, su cui possono operare le persone all'uopo individuate nella suddetta autocertificazione.

L'AUCC si obbliga a comunicare alla Azienda UsI n. 2 - Distretto del Perugino ogni modifica relativa ai dati dichiarati nella suddetta autocertificazione.

Art. 19 - Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente, il presente accordo qualora si accerti la sussistenza di elementi ostativi al pieno dispiegarsi della finalità della convenzione, ovvero per mancato adempimento delle previsioni convenzionali.

Art. 20 - La validità di questa convenzione si intende fissata per il periodo 1.1.2012-31.12.2012 e alla scadenza, non potrà essere tacitamente rinnovata.

Art. 21 - L'AUCC dichiara di essere una Onlus; i relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642 del 26/10/1972 e succ. modifiche. Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11/8/1991 n. 266 e sarà registrata solo in caso d'uso.

Art. 22 - La presente convenzione consta di n. 13 facciate di cui n. 6 (sei) sono le righe scritte nell'ultima facciata escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari, di cui uno per l'Azienda UsI ed uno per l'AUCC.

Perugia, li

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Dirigente Responsabile del Distretto del Perugino -

Dott.ssa Giuseppina Bioli _____

Il Presidente A.U.C.C. Onlus -

Avv. Giuseppe Caforio _____

L'AUCC, consapevole delle sanzioni penali cui andrebbe incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini dell'esenzione dall'imposta di registro, che la presente Convenzione è finalizzata esclusivamente al raggiungimento dei fini solidaristici per i quali l'Associazione risulta costituita.

Il Presidente A.U.C.C. Onlus –Avv. Giuseppe Caforio_____